

# Rapporto

numero

**6867 R**

data

26 agosto 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione della gestione e delle finanze  
sull'iniziativa parlamentare 17 giugno 2013 presentata nella forma  
elaborata da Saverio Lurati e cofirmatari per il gruppo PS "Modifica  
dell'art. 6 L-rilocc volta a migliorare il sostegno in caso di ricambio  
generazionale nelle imprese artigianali e nelle PMI"  
(v. messaggio 5 novembre 2013 n. 6867)**

## INDICE

1.	LE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA.....	1
2.	LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO .....	2
3.	GLI APPROFONDIMENTI DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE .....	2
4.	CONCLUSIONI.....	5



### 1. LE RICHIESTE DELL'INIZIATIVA

Con l'iniziativa in esame Saverio Lurati, per il gruppo PS, chiede di modificare l'articolo 6 della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) per migliorarne i disposti a sostegno delle trasmissioni di aziende nell'ambito soprattutto delle PMI e aziende di tipo artigianale, in modo particolare per favorirne la ripresa da parte di collaboratori già occupati nell'azienda. A tale fine l'iniziativista propone di esplicitare al cpv. 1 anche l'obiettivo di garantire continuità ad attività artigianali e delle PMI esistenti, di prevedere il finanziamento durante i primi due anni (ora un anno) delle attività di sostegno tecnico e di aumentare dal 20% al 30% la possibilità di concedere una fideiussione.

Viene inoltre proposta l'introduzione di un nuovo cpv. 3.

Questo il testo dell'articolo 6 con le modifiche proposte:

<sup>1</sup> Per incentivare nuove attività indipendenti e **per garantire continuità ad attività artigianali e delle PMI esistenti**, l'autorità competente può concedere:

- un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico dei promotori occupati direttamente ed in modo preponderante nella nuova attività, per una durata massima di 24 mesi;
- il finanziamento, durante **i primi due anni** di attività, di un sostegno tecnico tramite un consulente specializzato designato dall'autorità competente;
- in caso di progetti ritenuti particolarmente meritevoli, una fideiussione pari al **30%** al massimo dei rischi di perdite per fideiussioni concesse da terzi in relazione alle nuove attività.
- il rimborso dei costi di partecipazione a corsi di formazione.

<sup>2</sup> I progetti relativi alle nuove attività per cui vengono richiesti gli aiuti devono essere sottoposti all'autorità per esame, segnatamente della loro fattibilità, durevolezza, nonché sostenibilità finanziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento della situazione ed a fornire ogni documentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell'autorità competente.

<sup>3</sup> **In caso di rilevamento di attività esistenti l'andamento dell'attività negli ultimi due anni, la situazione finanziaria e il portafoglio delle commesse devono essere messi a disposizione dell'autorità.**

<sup>4</sup> Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell'eventuale restituzione degli aiuti.

## **2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Con il messaggio n. 6867 il Consiglio di Stato propone di respingere l'iniziativa ritenendo in estrema sintesi come la L-rilocc non affronti il tema della successione aziendale, tema che riguarda piuttosto la politica economica regionale.

Nel messaggio si richiama inoltre quanto è già stato eseguito in questo ambito, ma soprattutto il fatto che delle misure specifiche saranno proposte nel contesto della prevista revisione della Legge per l'innovazione economica (L-inn).

## **3. GLI APPROFONDIMENTI DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE E DELLE FINANZE**

Il tema della trasmissione d'azienda è sicuramente di attualità e suscita anche legittime preoccupazioni legate al fatto che le PMI rappresentano la spina dorsale della nostra economia. Diversi studi sono stati eseguiti a vari livelli su questa problematica. Si stima che in Svizzera sono circa 300'000 le PMI e che di queste circa il 40% nei prossimi cinque anni saranno confrontate con un problema di successione. I dati del Cantone Ticino sono in linea con quelli nazionali.

La Commissione della gestione e delle finanze ha quindi voluto approfondire la tematica ed ha ascoltato in audizione il Direttore della Divisione dell'economia, signor Stefano Rizzi, e il Capoufficio dell'Ufficio per lo sviluppo economico, signor Valesko Wild, i quali hanno

presentato le politiche cantonali di sostegno allo sviluppo economico e alla trasmissione d'aziendale.

La sintesi di questa presentazione è allegata al rapporto.

Nel presente rapporto non intendiamo entrare nel dettaglio delle misure previste a livello cantonale. Ce ne potremo occupare in particolare quando sarà presentato il messaggio relativo alla revisione della L-inn, che è stato preannunciato e che affronterà nello specifico anche il tema delle trasmissioni aziendali.

Questa scelta è anche dettata dal fatto che l'iniziativa parlamentare del gruppo PS è mirata soprattutto a piccole realtà artigianali nelle quali il titolare, non avendo una successione all'interno della sua famiglia, potrebbe cedere l'attività a propri collaboratori. Sono queste situazioni abbastanza ricorrenti che, se portate a buon fine, garantiscono la sopravvivenza di importanti piccole realtà artigianali/industriali.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel suo messaggio, la L-rilocc può intervenire in queste situazioni in considerazione del fatto che la definizione di "nuova attività indipendente", indicata nell'art. 6 della citata legge, non è applicata all'azienda ma alla persona proponente. La Commissione ha quindi richiesto al Consiglio di Stato un approfondimento su questo tema, chiedendo in particolare se e quali misure previste dalla L-rilocc possono venir concesse nella fattispecie indicata dall'iniziativa.

Riprendiamo per esteso la risposta del Consiglio di Stato del 29 aprile 2014, che riassume in dettaglio le misure previste dalla L-rilocc per promuovere attività indipendenti che possono venir concesse anche in caso di successione o di ripresa di attività indipendenti esistenti.

*Signor Presidente,  
Signore e signori deputati,*

*a complemento di quanto esposto nel nostro rapporto del 5 novembre 2013, sentita la Divisione dell'economia e in particolare la Sezione del lavoro, rispondiamo ai vostri interrogativi del 7 aprile u.s.*

*Nell'ambito degli incentivi per il promovimento dell'attività indipendente, la Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) prevede quattro misure:*

- la consulenza tecnica durante i primi 12 mesi di attività;*
- il riconoscimento degli oneri sociali a carico del titolare nei primi due anni di attività;*
- la possibilità di concedere una fidejussione del 20% dei rischi di perdite per fidejussioni concesse da terzi;*
- il finanziamento di corsi di formazione all'autoimprenditorialità.*

*Dopo la modifica legislativa del 2008 questi aiuti sono indirizzati anche a persone non iscritte in disoccupazione e consentono quindi già attualmente di rispondere in buona sostanza alle proposte contenute nell'iniziativa parlamentare del 17 giugno 2013.*

*Nello specifico, l'articolo 6 della L-rilocc permette il sostegno anche in caso di successione o di ripresa di attività indipendenti esistenti. Il concetto di nuova attività indipendente non è infatti applicato all'azienda, ma alla persona proponente. L'unica restrizione, che di per sé non limita la possibilità di garantire continuità ad attività già esistenti, consiste nell'accordare le misure a persone che siano attive in modo preponderante nella nuova attività e che non abbiano avviato attività indipendenti nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta di aiuti.*

*In concreto è da osservare a tale proposito che dal 2008 la ripresa di aziende esistenti si è verificata in una cinquantina di casi, su 700 beneficiari complessivi di questi*

*incentivi, precisando comunque il fatto che l'Ufficio misure attive, preposto all'erogazione dei sussidi, non dispone dell'informazione riguardo alle possibili difficoltà di ricambio generazionale. Si è trattato in particolare di 32 esercizi pubblici (bar, ristoranti, grotti), 5 garage, 2 distributori di benzina, 6 negozi (alimentari, informatica, musica, fiori, edicola), 1 falegnameria, 1 macelleria e 1 impresa edile.*

*È pure da rilevare che dall'anno scorso è stata ulteriormente ampliata la cerchia dei beneficiari di consulenza per la valutazione della fattibilità di un'idea di attività in proprio, grazie al potenziamento del Servizio interdipartimentale DECS – DFE Fondounimpresa.ch, presso il Centro professionale di Trevano, tramite risoluzione del Consiglio di Stato del 13 novembre 2013 (cfr. allegato), che offre una consulenza breve anche a chi sta esercitando un'attività dipendente o non accede agli aiuti tramite gli Uffici regionali di collocamento, casistica nella quale potrebbero rientrare anche persone che stanno valutando la possibile ripresa di un'attività in occasione del ricambio generazionale in un'azienda.*

*Dal 2005 l'Ufficio misure attive della Sezione del lavoro, allestisce un rapporto annuale sull'uso e sull'efficacia delle misure L-rilocc a favore di nuove attività indipendenti, con l'obiettivo di verificare il tasso di sopravvivenza dei progetti a tre anni dall'avvio dell'attività e l'apprezzamento da parte dei neoimprenditori della consulenza ricevuta durante i primi 12 mesi di attività.*

*Considerati gli esiti positivi costanti di queste valutazioni, che rilevano un tasso di successo del 65/70%, un buon apprezzamento della consulenza e l'assenza di richieste di prolungamento della stessa da parte dei beneficiari, non si giustifica una modifica della durata della prestazione da uno a due anni.*

*A nostro avviso pure la proposta di aumento, dal 20% (previsto dalla LADI per l'aiuto analogo agli aventi diritto) al 30%, della copertura dei rischi da parte dello Stato in caso di perdita sull'eventuale fidejussione accordata da terzi, non avrebbe un'incidenza sull'efficacia del sostegno per facilitare l'accesso al finanziamento dell'attività in proprio, visto che non andrebbe a vantaggio del neoimprenditore, ma della Cooperativa di fidejussione, che garantisce comunque la copertura totale del credito verso l'istituto che lo concede.*

*Sperando di aver così adeguatamente completato le informazioni da voi raccolte durante l'audizione del 18 marzo 2014, vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, i nostri migliori saluti.*

Si prende quindi atto di come quanto propone l'iniziativa è già oggi realizzabile con l'attuale disposizione legale. È pur vero che il testo legislativo indica all'articolo 6 che le misure sono previste per incentivare «nuove attività indipendenti» e pure il regolamento di applicazione della legge, all'articolo 9 parla di «persone che desiderano avviare una nuova attività indipendente». La Commissione ritiene quindi che sarebbe opportuno esplicitare all'articolo 6 il fatto che lo stesso è applicabile anche in caso di rilevamento di attività già esistenti. Si propone quindi di riprendere la formulazione contenuta nell'iniziativa del PS:

**«Per incentivare nuove attività indipendenti e per garantire continuità ad attività artigianali e di PMI esistenti, l'autorità competente può concedere:».**

Per quanto riguarda la proposta di portare a due anni, al posto dell'attuale anno, il finanziamento di un sostegno tecnico e dal 20 al 30% la copertura dei rischi in caso di perdita su fideiussioni accorate da terzi, la Commissione della gestione e delle finanze, sulla base delle indicazioni contenute nella lettera del Consiglio di Stato del 29 aprile 2014, ritiene di non accoglierle.

Infine quanto proposto al nuovo cpv. 3 sono aspetti già oggi previsti all'art 10 del regolamento della L-rilocc. Si invita però il Consiglio di Stato a voler completare i requisiti previsti dal citato articolo inserendo il fatto che in caso di rilevamento di un'attività esistente il richiedente dovrà documentare l'andamento economico dell'attività negli ultimi due anni.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione della gestione e delle finanze, sulla base di quanto indicato in precedenza, propone di ritenere accolta l'iniziativa in esame limitatamente alla proposta di completamento della parte iniziale del cpv. 1 dell'articolo 6 L-rilocc.

Considerato che il Consiglio di Stato ha recentemente licenziato il messaggio n. 6954 che propone una revisione parziale della L-rilocc, si rimanda la concretizzazione della modifica proposta con l'evasione del citato messaggio.

La Commissione invita infine il Consiglio di Stato a dar seguito alla proposta di completamento dell'art. 10 del Regolamento della L-rilocc con quanto esposto in precedenza.

Per la Commissione gestione e finanze:

Gianni Guidicelli, relatore  
Bacchetta-Cattori - Badasci - Bignasca A. -  
Caimi - Caverzasio - Chiesa - Dadò - Garobbio -  
Gianora - Guerra - Kandemir Bordoli -  
Lurati S. - Solcà - Vitta

#### Allegato:

- presentazione tenuta dal Direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi e dal Capoufficio dell'Ufficio per lo sviluppo economico Valesko Wild durante la seduta del 18 marzo 2014 della Commissione della gestione e delle finanze circa le politiche cantonali di sostegno allo sviluppo economico e trasmissione aziendale.